

Piano regolatore del

COMUNE DI
FAIDO

SEZIONE DI FAIDO



NORME DI ATTUAZIONE

**DOCUMENTO CONFORME ALLA RIS. CdS n. 4702
del 22 settembre 2021**

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SST - Ufficio della pianificazione locale
il Capo ufficio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 L'oggetto e il campo di applicazione

1. Le presenti norme sono applicabili per la sezione di Faido nel limite stabilito dai piani grafici 1:2000/1:3000.

Art. 2 La base legale

1. Il PR si fonda sulla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), sulla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst) sulla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), sulle relative normative di applicazione, nonché sulle pertinenti norme delle Leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.

Art. 3 Gli obiettivi

1. Il Piano regolatore è inteso in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di cui agli art. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del Piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune.
2. In particolare il Piano regolatore deve raggiungere i seguenti obiettivi:
 - promuovere la coesione comunale nel rispetto delle vocazioni specifiche dei diversi settori;
 - favorire uno sviluppo socio-economico sostenibile e coerente con le valenze; storico/culturale del comprensorio;
 - proteggere i valori naturalistici per la salvaguardia della biodiversità;
 - preservare la diversificazione delle componenti paesaggistiche e valorizzarne le potenzialità economiche;
 - garantire in modo duraturo una gestione sostenibile del territorio quale misura di prevenzione delle calamità naturali;
 - salvaguardare i valori storico e architettonico dei beni culturali, dei monumenti naturali e degli insediamenti storici;
 - favorire un uso razionale del territorio edificabile coerentemente con i valori paesaggistici e urbanistici nell'ambito di una diversificazione tipologica dei comparti edificabili;
 - riqualificare urbanisticamente i nuclei storici al fine di mantenere e promuovere le loro funzioni di aggregazione sociale;
 - favorire la realizzazione di opere e di infrastrutture che rispondano ai bisogni delle diverse categorie della popolazione nell'ambito della socialità, dello sport, dello svago, della ricreazione e della cultura.

Art. 4 Gli effetti

1. Il PR ha durata illimitata ed è vincolante per ognuno.
2. Con l'entrata in vigore del PR è concesso al Comune il diritto di espropriazione per l'acquisizione delle superfici e degli altri diritti necessari per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico stabiliti dal piano.

Art. 5 Le componenti

1. Il Piano regolatore è composto dalla seguente documentazione:
 - a. Le rappresentazioni grafiche vincolanti:
 - piano del paesaggio 1: 2000/1:3000;
 - piano delle zone edificabili 1:2'000:
 - . tavola complementare dell'agglomerato storico del villaggio 1:1000;
 - piano degli edifici e attrezzature di interesse pubblico e del traffico 1:2000.
 - b. Le rappresentazioni grafiche di portata indicativa
 - il piano del traffico lento 1:2000;
 - il piano dei servizi tecnologici;
 - il compendio dello stato dell'urbanizzazione.
 - c. Le norme di attuazione (di portata vincolante).
 - d. La relazione di pianificazione e il programma di realizzazione (di portata indicativa).
 - e. L'inventario degli edifici fuori zona edificabile (di portata indicativa).

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 L'autorizzazione edilizia


1. Edifici e impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione (licenza edilizia) del Municipio.
2. L'autorizzazione è rilasciata se:
 - a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione;
 - b. il fondo è urbanizzato.Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
3. Le eccezioni fuori dalle zone edificabili sono disciplinate dal diritto federale.
4. Competenze e procedura sono disciplinate dalla LE.

Art. 7 Le definizioni

1. Definizioni generali

1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto;
2. edificio: opere costruita di superficie o sotterranea, durevole o provvisoria, se utilizzata in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti;
3. impianto: opera che serve ai trasporti, alle comunicazioni, ecc., come pure quella che modifica in modo considerevole la configurazione del terreno;
4. costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o suscettibili di provocare gravi danni (es. costruzioni con sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali elettriche);
5. urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT;
6. indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): vedi art. 37 LE, 40 Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1);
7. superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata (SE): vedi art. 38 LE;
8. indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della costruzione fuori terra e la superficie edificabile del fondo (SEF);
9. volume della costruzione fuori terra: volume della costruzione nelle sue dimensioni esterne sul terreno determinante, escluse le parti aperte (non completamente chiuse);
10. costruzione (operazione del costruire): esecuzione *ex novo* o sostituzione di un'opera demolita o distrutta;
11. trasformazione: cambiamento di destinazione oppure modifica sostanziale dell'aspetto esterno, segnatamente ad es. a seguito di ampliamento o di un altro importante intervento;
12. trasformazione parziale: modifica non rilevante della volumetria, dell'aspetto esterno o della destinazione, che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente;
13. restauro: operazione intesa ad assicurare la conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti compromessi;
14. riattamento: risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione;
15. manutenzione ordinaria: interventi effettuati periodicamente al fine di mantenere in efficienza la costruzione;

16. ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione ed all'aspetto architettonico;
17. ampliamento: aumento della volumetria di un edificio esistente;
18. lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio; tale misura non è calcolata per le parti arretrate oltre i 6.00 ml dalla facciata considerata;



19. costruzioni accessorie: costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti che sono poste al servizio di una costruzione principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per. es. autorimesse, ripostigli, ecc.), per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i seguenti parametri:
- altezza massima: 3.00 ml. alla fronda, 4.00 ml. al colmo;
 - lunghezza massima: 9.00 ml. riservate eventuali deroghe concesse dal Municipio per posteggi coperti non chiusi lateralmente;
20. costruzione sotterranea: una costruzione è considerata sotterranea quando non sporge per più di 1.50 m. dal filo del terreno sistemato;
21. corpi tecnici: elementi costruttivi, di dimensioni contenute, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es. vani per scale d'accesso al tetto, uscite di sicurezza, torrioni degli ascensori e degli impianti di raffreddamento, collettori solari, comignoli, ecc.);
22. muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o immissioni;
23. muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di sostenere il terreno; allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale;
24. muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale;
25. terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del terreno naturale;
26. terreno naturale: terreno mai modificato, oppure modificato nel passato con un inserimento armonioso nella morfologia del terreno adiacente;
27. aperture a prospetto: quelle che, se rivolte verso il fondo vicino, consentono di guardare in esso, immettendovi lo sguardo sia sporgendo che non sporgendo il corpo dalle medesime;

28. aperture a semplice luce: quelle che servono ad assicurare unicamente il passaggio di luce ed aria, e non consentono di guardare sul fondo vicino senza far capo ad altri mezzi (scale, ecc.);
29. area verde: area (minima) da arredare a verde, utilizzando di principio vegetazione indigena, secondo le prescrizioni stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione; sono computabili unicamente superfici di carattere unitario, esclusi quindi scorpori di terreno; sono parimenti esclusi dal computo i tetti verdi e le coperture a verde di autorimesse e simili; nell'area verde è esclusa l'utilizzazione a scopo di posteggio, deposito o destinazioni simili; nelle zone per l'abitazione può essere utilizzata come area di svago;
30. abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di residenza, primaria o secondaria;
31. abitazione primaria: superficie abitativa, idonea a tale scopo, utilizzata permanentemente da persone domiciliate nel Comune o residenti per ragioni di lavoro o di studio;
32. abitazione secondaria: abitazione che non rientra nella definizione di cui alla precedente cifra 31);
33. attività di produzione di beni: attività produttive del settore secondario dell'economia, con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività di produzione intensiva di beni: si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici di produzione, deposito, posteggio, ecc.;
34. attività di produzione di servizi: attività legate al settore terziario dell'economia, caratterizzate dalla fornitura di beni (commercio) o da prestazioni d'opera; produzione intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di grandi superfici e generano immissioni importanti, in particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, centri logistici, ecc. (grandi generatori di traffico);
35. compatibilità con l'ambiente abitativo: idoneità a coesistere con l'abitazione di attività diverse da essa, perché provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione abitativa, e per il loro aspetto architettonico s'inseriscono in modo coerente e armonico nel contesto abitativo;
36. immissioni: ripercussioni ambientali materiali (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, polvere, ecc.) o immateriali (ideali, quali quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la qualità di vita);
37. aspetto architettonico: ciò che appare allo sguardo, sia relativamente ad una nuova costruzione sia al modo in cui più costruzioni sono in relazione fra loro;
38. precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla condizione che il proprietario si impegni, verificandosi determinati presupposti, segnatamente per motivi d'interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a rimuovere l'opera a sue spese, rispettivamente a cessare un'attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti effettuati;
39. posteggio privato: superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli non aperto al pubblico;
40. posteggio privato ad uso pubblico: superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli aperto al pubblico;
41. posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o privata, ma in possesso dell'ente pubblico, sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli aperto al pubblico;
42. linea di arretramento: linea che fissa il limite fino al quale è possibile costruire;
43. linea di costruzione (allineamento): linea che fissa il limite lungo il quale è obbligatorio costruire, sono ammesse rientranze o limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine di continuità e di unitarietà spaziale.

Art. 8 Le distanze minime**1. Dai confini**

1.1 Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.

1.2 Per edifici le cui facciate hanno una lunghezza superiore a:

- 16.00 ml. nelle zone R2;
- 20.00 ml. nelle zone R3.

Le distanze minime stabilite dalle norme cui rinvia il precedente cpv. 1.1 sono aumentate di 0.35 ml. per ogni metro o frazione di metro di maggior lunghezza, fino a raggiungere una misura pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio misurata a metà della lunghezza della facciata riferita al lato del fondo confinante.

1.3 L'edificazione in contiguità o a confine è ammessa a condizione che:

- non sia vietata dalle prescrizioni applicabili nella zona di utilizzazione interessata;
- il proprietario del fondo contiguo, con dichiarazione da allegare alla domanda di costruzione, assuma l'impegno di rispettare la distanza minima fra edifici, ovvero da maggior distanza dal confine, oppure di costruire in contiguità, con una concezione architettonica compatibile.

Tale vincolo viene riportato dal Municipio nel registro degli indici.

2. Fra edifici

2.1 La distanza minima fra edifici corrisponde alla somma delle rispettive distanze minime da confine determinate secondo i precedenti cpv. 1.1. e 1.2.

Essa si applica anche fra edifici posti sul medesimo fondo.

2.2 Nuovi edifici previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo prima del 16 dicembre 1986 a una distanza inferiore a quella determinata secondo i precedenti cpv. 1.1 e 1.2 devono rispettare unicamente la distanza minima dal confine determinata secondo tali medesime norme, ritenuta ad ogni modo una distanza minima fra edifici di m 4.00.

3. Casi particolari

3.1 Edifici esistenti prima del 16 dicembre 1986 e ubicati ad una distanza verso i fondi privati e verso edifici inferiore a quanto prescritto possono essere sopraelevati al massimo di m 3.00 sull'ingombro esistente in deroga alla distanza minima verso confine e tra edifici a condizione che siano rispettate tutte le altre norme di zona e che la costruzione nel suo insieme non corrisponda a nuova costruzione. Restano riservate le prescrizioni di carattere architettonico delle norme di zona per l'agglomerato storico del villaggio.

3.2 Nei casi di sopraelevazione di edifici ai sensi del cpv. 3.1 del presente articolo sono ammessi ampliamenti planimetrici per la realizzazione di manufatti di collegamento (scale, lift) necessari alla funzionalità dell'edificio in deroga alla distanza verso i confini e tra edifici riservata una distanza minima tra edifici di m 4.00. Altri tipi di ampliamento planimetrico devono rispettare tutte le prescrizioni di zona.

3.3 La distanza tra edifici nell'agglomerato storico e nella zona di completazione all'agglomerato storico è stabilita dall'art. 33 NAPR.

4. Verso le piazze, strade

4.1 La distanza minima verso piazze e strade è stabilita dalle linee di arretramento o di allineamento stabilite dal piano del traffico. In assenza di siffatte linee valgono le seguenti distanze:

- 4.00 ml. dal ciglio o filo esterno delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze cantonali;

- 4.00 ml. dal ciglio o filo esterno delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze comunali;
- 3.00 ml. dal ciglio o filo esterno dei percorsi pedonali, sentieri e piste ciclabili;
- a confine delle strade e dei viottoli nell'agglomerato storico di villaggio.

4.2 È possibile autorizzare a titolo precario la realizzazione di edifici e impianti di piccola entità (come cinte, siepi, accessi o pergole) o non sporgenti dal terreno oppure edificati nel sottosuolo a distanze inferiori di quelle fissate al precedente cpv. 4.1 qualora non vi si oppongano interessi pubblici e segnatamente nel caso in cui la sicurezza stradale non ne risulti pregiudicata. Restano riservate le disposizioni delle leggi speciali.

4.3 In casi eccezionali, il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, e premesso che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime di cui al precedente cpv. 4.1, la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione.

5. **Per costruzioni accessorie e sotterranee**

Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml. da confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da edifici principali posti sul fondo contiguo:

- 3.00 ml. se detto edificio non presenta aperture;
- 4.00 ml. se detto edificio presenta aperture.

Una costruzione accessoria può essere edificata verso un'altra costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo:

- se questa non presenta aperture, in contiguità;
- se questa presenta aperture, ad una distanza minima di 1.50 ml.

Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze minime di cui al precedente cpv. 4.

La costruzione sotterranea può sorgere a confine con il fondo privato.

6. **Per piscine**

Per piscine all'aperto sporgenti dal terreno sistemato fino ad un massimo di 1.00 ml., la distanza minima dal confine verso fondi privati è di ml. 1.50 .

In caso di maggior sporgenza si applicano le distanze determinate secondo il precedente cpv. 1.1.

Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze di cui al precedente cpv. 4.

7. **Dal limite del bosco**

La distanza minima dal limite del bosco è di 10 ml.

In casi eccezionali, e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe sino a 6.00 ml. dal limite del bosco sulla base dell'art. 13a del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo). Il RLCFo definisce inoltre per le costruzioni minori o accessorie distanze minime inferiori (art. 13b)

Art. 9 Le altezze

1. Le altezze massime sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.
2. L'altezza di un edificio al colmo è la misura della distanza verticale tra la quota del terreno sistemato ed il punto più alto del tetto.

3. I corpi tecnici (scale, locali tecnici di ascensori, impianti di ventilazione e climatizzazione, ecc.) non sono considerati nell'altezza dell'edificio purché rimangano contenuti entro i limiti usuali e siano adeguatamente integrati nella costruzione dal profilo architettonico.
I parapetti trasparenti dei tetti piani non sono considerati nelle altezze.
4. Le antenne per la ricetrasmisione come pure le parabole sono computate nell'altezza degli edifici.

Art. 10 La modifica del terreno naturale

1. La sistemazione del terreno deve essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale, in particolare per i fondi pianeggianti non è ammessa la modifica del terreno naturale.
2. Qualora si giustifichi per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 1.50 ml. dal terreno naturale. In tale ipotesi l'altezza del terrapieno non viene computata nell'altezza dell'edificio, a condizione che il primo abbia una profondità di almeno 3.00 ml. dalla facciata del secondo. Il Municipio può imporre misure necessarie al fine di garantire un corretto inserimento delle modifiche del terreno nel paesaggio.
3. La domanda di costruzione deve essere accompagnata dalle necessarie sezioni quotate rispetto ad un punto trigonometrico quotato fornito dal geometra.
In caso di costruzioni articolate in diversi corpi o su fondi la cui morfologia è particolarmente eterogenea il Municipio può richiedere la presentazione delle sezioni ufficiali del geometra.

Art. 11 La manutenzione dei fondi e degli edifici

1. I terreni e gli edifici devono essere mantenuti in modo decoroso.
2. Se i proprietari non vi provvedono direttamente, il Municipio previo diffida, ne ordina l'esecuzione sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati.

Art. 12 Le opere di cinta

1. I muri di cinta possono avere un'altezza massima di m 1.50 e sormontati da cancellate o strutture trasparenti per un massimo totale di m 2.50.
Per le siepi vale quanto prescritto dagli art. 139, 140 e 141 della LAC. Restano riservate le disposizioni concernenti la sicurezza stradale.
2. Se i due fondi non sono sullo stesso piano, l'altezza delle opere di cinta è misurata dal piano più elevato.
3. Deroghe alla presente norma sono concesse dal Municipio all'interno della zona dell'agglomerato storico del villaggio quando si rende necessario armonizzare strutture murarie appartenenti allo stesso contesto spaziale.

Art. 13 Il piano di quartiere

1. Allo scopo di promuovere insediamenti urbanisticamente di qualità, in conformità agli obiettivi del PR, il piano delle zone delimita i comparti nei quali l'edificazione è soggetta a piano di quartiere obbligatorio ai sensi dell'art. 54 e 55 Lst. Le norme che disciplinano i singoli comparti definiscono i requisiti qualitativi specifici.

2. Requisiti

L'approvazione del piano di quartiere è in ogni caso subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

- realizzazione di un insieme unitario con una composizione dell'edificazione qualificata dal profilo planimetrico e volumetrico tanto nel suo insieme che nel dettaglio;
- inserimento armonioso delle costruzioni nel contesto territoriale tenendo conto in particolare delle caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche del comparto e delle zone circostanti;
- disposizione razionale e concentrazione degli accessi veicolari minimizzazione delle aree destinate agli spostamenti veicolari in funzione anche di contenere il più possibile gli impatti fonici, e separazione delle superfici veicolari da quelle pedonali e ciclabili;
- i posteggi devono, nel limite del possibile, essere interrati;
- area per il gioco bambini, lo svago e il verde alberato deve essere di forma regolare unitario e in posizione molto soleggiata, lontana dal traffico veicolare e questo per una superficie minima del 25% della superficie edificabile;
- il progetto deve considerare la realizzazione di sistemi o provvedimenti atti a promuovere un elevato standard di risparmio energetico;
- esigenze particolari del Municipio quali l'accesso pubblico agli spazi destinati al gioco e allo svago come pure la possibilità di partecipare all'iniziativa privata per la realizzazione di strutture di interesse pubblico;
- deve essere comprovata la fattibilità completa e continuativa dell'intero piano di quartiere.

Art. 14 La protezione fonica

1. In base all'Ordinanza federale contro le Immissioni foniche (OIF) ad ogni zona di utilizzazione viene assegnato un grado di sensibilità al rumore, il quale stabilisce il livello di immissione fonica massima tollerabile all'interno della zona.

2. Aziende o attività esistenti incompatibili con il grado di sensibilità fissato per ogni singola zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF.

3. Il Piano delle zone riporta il limite sino a dove le zone edificabili sono esposte a immissioni foniche potenzialmente eccessive provenienti dalla strada cantonale. Gli interventi all'interno del citato limite devono, conformemente ai disposti dell'art. 31 OIF, prevedere le necessarie verifiche e misure atte a garantire il rispetto dei valori di immissione definiti dal GDS assegnato.

CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI

Sezione A - Piano del paesaggio

Art. 15 Gli elementi del piano del paesaggio

1. Nel piano del paesaggio sono delimitati e segnalati:
 - la zona di protezione generale della natura e del paesaggio;
 - la zona di protezione della natura e gli elementi naturali protetti;
 - la zona di protezione del paesaggio;
 - la zona agricola;
 - la zona forestale;
 - la zona di pericolo;
 - la zona di protezione delle sorgenti;
 - i beni culturali d'interesse cantonale e locale;
 - il perimetro di interesse archeologico;
 - punti di vista panoramici.

Art. 16 La zona agricola

1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. La superficie agricola comprende i terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità.
3. Nella zona agricola sono ammessi, in quanto conformi alle sue funzioni, gli edifici ed impianti secondo gli art. 16 e 34-38 OPT.
4. Grado di sensibilità al rumore: III.

Art. 17 La zona forestale

1. La zona forestale comprende tutte le superfici che sono definite boschive in base alla Legge forestale federale.
2. Il limite del bosco accertato inserito nel piano regolatore ha carattere statico a confine con le zone edificabili, mentre mantiene carattere dinamico nelle restanti zone. Dove non è stato accertato formalmente, il limite del bosco riportato nei piani ha unicamente valore indicativo.

Art. 18 La zona di protezione generale della natura e del paesaggio

1. La zona di protezione generale della natura e del paesaggio comprende quella parte di territorio per il quale non sono stati elaborati il rilievo delle componenti naturali. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle peculiarità naturalistiche e dell'armonia paesaggistica presenti nel territorio protetto. Deroghe sono ammesse per progetti di gestione forestale.
2. Per la zona di protezione generale della natura e del paesaggio valgono le seguenti prescrizioni:

- sono vietate modifiche della morfologia del terreno e dei corsi d'acqua;
- i contenuti naturalistici, le strutture e i biotopi come pure i passaggi ecologici sono protetti, la raccolta o l'uccisione di specie rare o protette (animali e vegetali) è vietata;
- il Municipio provvede, con opportune misure, al mantenimento della gestione delle superfici aperte, per contrastare il progressivo abbandono della loro gestione e il rimboschimento.

Art. 19 La zona di protezione della natura

1. Le zone di protezione della natura sono istituite ai sensi della Legislazione Federale e Cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio e di pianificazione del territorio.
Esse comprendono aree di particolare valore naturalistico, i cui contenuti sono integralmente protetti.
2. Le zone di protezione della natura sono:
 - ZPN1: Corso del fiume Ticino;
 - ZPN2: Corso del riale "Croaescio".
3. Nella zona di protezione della natura sono ammessi interventi miranti alla conservazione, alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla tutela delle popolazioni animali e vegetali protette, nonché le utilizzazioni compatibili con la finalità di protezione. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità competente.
4. Il Municipio è responsabile del controllo delle zone di protezione della natura, collabora inoltre con l'Ufficio della natura e del paesaggio nella sorveglianza delle zone di protezione della natura di importanza nazionale e cantonale.
5. Il Municipio è responsabile per l'organizzazione delle misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazioni, nonché di gestione delle aree protette in questione di importanza locale. Gli interventi nelle zone di protezione della natura e nelle riserve naturali di importanza nazionale e cantonale, sono di regola pianificati e organizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare la gestione da parte di Comune e Cantone.
6. Le modalità di finanziamento e sussidiamento delle misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione, nonché di gestione delle zone di protezione della natura e delle riserve naturali sono regolate secondo gli articoli 33-34-35 e 36 della Legge cantonale sulla protezione della natura.
7. Trasgressioni alle disposizioni precedenti possono essere punite con l'ammenda, riservata la competenza cantonale in materia. Il ripristino di eventuali ambienti manomessi è ordinato dal Municipio per gli oggetti di importanza locale, dal Cantone per quelli di importanza nazionale e cantonale.

Art. 20 Gli elementi naturali protetti

1. Gli elementi naturali protetti sono:
 - a. **Corsi d'acqua**
 - Tutti i corsi d'acqua, insieme alle loro rive, gli stagni all'interno o all'esterno dell'area boschiva, temporanei o permanenti sono protetti.
E' quindi vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali del percorso, dell'alveo e delle rive.
 - La zona di protezione della natura lungo i corsi d'acqua, zona in cui il terreno viene mantenuto naturale, senza costruzioni, pavimentazioni dure e depositi, è definita con linee di arretramento nei piani delle zone e del paesaggio, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua e relative direttive del 2001.
 - La copertura dei corsi d'acqua è vietata su tutto il territorio comunale.
 - Deroghe possono essere concesse dagli Uffici cantonali competenti, qualora fossero in pericolo vite umane, immobili o terreni pregiati. In questi casi gli interventi dovranno essere eseguiti nel limite del possibile con tecniche naturali (ingegneria naturalistica). Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.
 - Le opere o gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione preventiva delle Autorità cantonali e comunali.
 - b. **Alberi e filari d'alberi meritevoli di protezione**
 - Vigè il divieto di abbattimento e di capitozzatura degli alberi protetti, deroghe per l'abbattimento possono essere concesse dal Municipio sentite le Autorità cantonali competenti.
 - In ogni caso gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con esemplari di essenza analoga.
 - Eventuali interventi di potatura sono ammessi se indispensabili e se eseguiti da personale qualificato.
 - c. **Muri a secco**
 - Devono essere mantenute le caratteristiche edilizie che li rendono ospitali per numerose piante e animali protetti. In particolare modo è vietata l'applicazione di cemento o di altri materiali leganti negli interstizi tra sasso e sasso.
 - Se si rende necessaria la ricostruzione di muri a secco gli stessi devono essere sostituiti con la tecnica preesistente o con tecniche costruttive analoghe.
 - d. **Siepi e boschetti**

Lungo i margini delle siepi e dei boschetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno 5 m. La manutenzione delle siepi deve limitarsi a un decespugliamento periodico (ogni 5-10 anni).
 - e. **Rifugi chiroterri**

Le colonie di pipistrelli vanno preservate e, laddove necessario, favorite. Interventi di manutenzione degli stabili potranno avvenire nel rispetto delle colonie presenti.
2. Sentito il parere dell'autorità cantonale il Municipio può concedere deroghe alla conservazione degli elementi naturali. La richiesta di deroga deve essere motivata.

Art. 21 Le zone di protezione del paesaggio

1. Le zone di protezione del paesaggio indicate nel Piano del paesaggio comprendono le aree di particolare valore paesaggistico ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
2. La zona di protezione del paesaggio (ZPP) è:
ZPP1: La zona di protezione del paesaggio lungo la sponda destra del fiume Ticino e che comprende il bosco prevalentemente di resinose che dalla cascata della Piumogna si dilunga verso nord ovest.
Lo scopo della protezione è la promozione della fruibilità pubblica nel rispetto dei valori naturalistici esistenti.

In generale nelle zone di protezione del paesaggio valgono le seguenti prescrizioni:

- ⇒ sono vietate le modifiche della morfologia del terreno;
- ⇒ gli elementi naturali, le strutture e i biotopi, le alberature come pure i passaggi ecologici sono protetti, la raccolta di specie rare o protette è vietata;
- ⇒ la gestione delle aree forestali, qualora necessaria, deve avvenire con criteri ecologici e promuovere una struttura differenziata e margini boschivi strutturati.

Art. 22 Le aree verdi di interesse paesistico e le strutture murarie degne di protezione

1. Il piano del paesaggio definisce le aree verdi di interesse paesistico (orti e giardini murati) e le strutture murarie degne di protezione.
2. Le aree verdi di interesse paesistico devono essere salvaguardati e valorizzati nel rispetto della loro struttura tipologica originaria. E' vietata la costruzione di edifici principali e accessori. Deroghe sono ammesse per l'ampliamento dell'unità abitativa esistente.
3. Le strutture murarie degne di protezione devono essere salvaguardate nella loro struttura originaria sia per quanto riguarda la tipologia del materiale che per quanto riguarda le modalità di lavorazione.

Art. 24 I beni culturali protetti

1. Sono beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della LBC:

| Sigle n. | Mappale | Beni | n. scheda SIBC |
|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 213 | Casa Selvini | A4429 |
| 2 | 1162 | Portale nord viadotto di Saresc' | A8629 |
| 3 | 709-1162 | Viadotto di Saresc' | A16693 |

2. Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC:

| Sigle n. | Mappale | Beni | n. scheda SIBC |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 226 | Chiesa parrocchiale S. Andrea | A5317 |
| 2 | 483 | Santuario della Madonna delle Rive | A5320 |
| 3 | 715, 743 | Ponte in sasso | A7925 |
| | 945, 1183 | Ponte in sasso | A8020 |
| 4 | 216 | Oratorio di S. Bernardino da Siena | A5316 |
| 5 | 443 | Convento dei Cappuccini | A5319 |
| | 443 | Chiesa di S. Francesco | A5318 |
| 6 | 743 | Vecchia segheria | A22103 |
| 7 | 743 | Antico maglio | A23415 |
| 8 | 214 | Ex sostra del 1359 | A4432 |
| 9 | 438 | Casa leventinese | A4426 |
| 10 | 423 | Palazzo del Municipio | A9999 |
| A | 339 | Affresco | OA14861 |
| | 368 | Affresco | OA72599 |
| Ca | 86 | Cappella | A6262 |
| | 304 | Cappella | A33169 |
| | 450 | Cappella | A626 |
| | 470 | Cappella | A6263 |
| | 945 | Cappella | A6267 |
| | 1400 | Cappella | A7831 |
| F | 289 | Fontana | A7926 |
| | 356 | Fontana | A23413 |
| M | 421 | Monumento a S. Franscini | A7924 |
| S | 418 | Scultura sulla facciata della Pretura | OA72600 |
| Ce | 1183 | Ex centrale elettrica | A8627 |
| GS | 139, 141, 142 | Giardino storico | A33180 |
| | 370 | Giardino storico | A33181 |
| | 372, 373, 374 | Giardino storico | A33182 |
| | 369 | Giardino storico | A33183 |
| | 379 | Giardino storico | A33184 |
| | 234 | Giardino storico | A33188 |
| | 307 | Giardino storico | A33189 |
| | 425, 1310, 1163, 1164 | Giardino storico | A33190 |
| | 460 | Giardino storico | A33191 |
| | 467 | Giardino storico | A33192 |
| | 468, 973 | Giardino storico | A33193 |
| Sa | 226 | Sagrato della chiesa parrocchiale | A33194 |
| Ci | 227 | Cimitero | A13370 |

3. Ove non diversamente specificato ai cpv. 1 e 2, la protezione del bene culturale protetto si estende all'oggetto nel suo insieme in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. Deroche alla conservazione dei giardini storici sono ammesse per l'ampliamento dell'unità abitativa esistente.

4. La manutenzione dei beni culturali è compito dei proprietari i quali hanno l'obbligo di conservare il bene senza modifiche e di provvedere alla sua manutenzione regolare. Sono inoltre tenuti a notificare al Comune l'alienazione del bene protetto.
5. Per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse cantonale valgono le disposizioni dell'art. 24 LBC, per gli interventi sui beni culturali protetti di interesse comunale quelle dell'art. 25 LBC.
6. Il Municipio fa menzionare a registro fondiario l'assoggettamento alla LBC dei beni culturali elencati al cpv. 1.

Art. 24bis Contributo finanziario alla conservazione

1. Il Comune può partecipare ai costi di manutenzione e di conservazione e di restauro dei beni culturali di interesse locale previo esame del progetto d'intervento, quando l'onere a carico del proprietario è manifestamente sproporzionato e quando i lavori non possono essere finanziati diversamente.

Art. 25 Perimetro di interesse archeologico e beni archeologici

1. Perimetro di interesse archeologico

- 1.1 Nel piano delle zone sono delimitati i seguenti perimetri di interesse archeologico, nei quali sono presenti o possono essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o da proteggere ai sensi della LBC:
 - PIA1 Perimetro di interesse archeologico denominato "Torre dei Varesi" (n. scheda SIBC PIA194)
 - PIA2 Perimetro di interesse archeologico denominato "chiesa e convento dei Cappuccini" (n. scheda SIBC PIA1041)
- 1.2 Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno del perimetro di interesse archeologico devono riportare negli appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per iscritto all'UBC.

2. Beni archeologici

- 2.1 Anche all'esterno del perimetro di interesse archeologico, chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.

Art. 26 Il perimetro di rispetto dei beni culturali

1. A tutela del seguente bene culturale di interesse cantonale è istituito e delimitato nel piano un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC.
 - PRisp1 Perimetro di rispetto per Casa Selvini (n. scheda SIBC Prisp742)
2. All'interno del perimetro di rispetto non sono ammessi interventi che potrebbero compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale protetto. Le domande di costruzione, notifiche o modifica del terreno aventi per oggetto fondi all'interno di detto perimetro devono essere sottoposte per preavviso all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 27 La zona di pericolo

1. Nel piano del paesaggio sono riportate, a titolo indicativo, le aree esposte a pericoli di movimenti di versante (caduta sassi, scivolamenti, frane) e di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito).
Nella misura in cui comprendono comparti inseriti in zona edificabile tali aree devono essere definite nel dettaglio sulla base della LTPNat.
2. Nelle zone di pericolo indicate nel piano delle zone si applicano le seguenti prescrizioni all'utilizzazione dei fondi:

2.1 Pericolo di caduta sassi

- **Pericolo elevato (zona rossa):** zona di divieto. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili. Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi,
- b) sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato,
- c) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni.

La manutenzione ordinaria è ammessa.

- **Pericolo medio (zona blu):** zona di regolamentazione. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso,
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.

La manutenzione ordinaria è ammessa.

- **Pericolo basso (zona gialla).** Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione sono autorizzati, adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sugli edifici.

Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.

- **Pericolo residuo (zona giallo-bianca).** Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati, adottando se del caso gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sugli edifici, in funzione dell'intensità dei fenomeni.

Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.

Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.

2.2 Pericolo di flusso di detrito

- **Pericolo alto:** nuove costruzioni non sono di principio autorizzate. Eventuali interventi su edifici esistenti, se ritenuti assolutamente indispensabili, devono prevedere misure costruttive di protezione atte a ridurre la vulnerabilità degli edifici.

- **Pericolo medio:** interventi edilizi sono autorizzati previa realizzazione di misure di protezione adeguate e con adozione di norme tecnico-costruttive atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità.
- **Pericolo basso:** in caso di nuove edificazioni, trasformazioni, modifiche, ampliamenti si dovranno adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (esempi: muri di protezione, limitazioni delle aperture sui lati rivolti verso il pericolo, ecc.).
- **Pericolo residuo:** è vietata la costruzione di nuovi edifici che comportano assembramenti di persone. Ogni altro intervento edilizio è autorizzato a condizione che siano messi in atto adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (esempi: muri di protezione, limitazioni delle aperture sui lati rivolti verso il pericolo, ecc.).

Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.

3. All'interno delle zone di pericolo fuori zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione.

Art. 28 Le zone di protezione delle sorgenti

1. Le zone di protezione della sorgente delimita il perimetro all'interno del quale non sono ammesse attività che possono influenzare il regime, la qualità dell'acqua potabile. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC). Per gli interventi all'interno delle zone di protezione valgono le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPaC), in particolare i disposti dell'allegato 4, agli artt. 29 e 31, nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFaFP, 2004).

Art. 29 I punti di vista panoramici

1. Nel piano del paesaggio sono indicati i punti di vista e le tratte panoramiche che devono essere salvaguardati.
2. Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del terreno e le opere di cinta non possono superare in altezza la quota della strada o del filo della scarpata in corrispondenza dei quali il vincolo è stabilito. Eccezionalmente il Municipio può inoltre imporre altre modifiche dell'ubicazione e della dimensione degli edifici e impianti, nella misura in cui è necessario per salvaguardare le finalità del vincolo.
3. Ogni intervento su fondi interessati dalla presenza di punti di vista soggiace ad una domanda di costruzione preliminare composta dalla seguente documentazione:
 - impianto planivolumetrico della costruzione;
 - sezioni ufficiali del terreno fino al punto di vista;
 - modinatura;
 - fotomontaggi.

Art. 30 **Gli edifici fuori zona edificabile**

1. Per gli interventi sugli oggetti protetti nell'Inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, così come per la gestione delle loro adiacenze, fanno stato le disposizioni del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).

Art. 31 **Il territorio senza destinazione specifica**

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione segnatamente i terreni improduttivi e i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcuna altra zona.
2. Nel territorio senza destinazione specifica sono ammesse le costruzioni che adempiono le condizioni di cui agli art. 24 e segg. LPT.

Sezione B - Piano delle zone edificabili

Art. 32 Gli elementi del piano delle zone edificabili

1. Nel piano delle zone edificabili sono delimitate le seguenti zone:
 - l'agglomerato storico del villaggio;
 - completazione del nucleo;
 - la zona edificabile intensiva;
 - la zona edificabile estensiva;
 - la zona mista.

Art. 33 L'agglomerato storico del villaggio (vedi tavola complementare agglomerato storico del villaggio)

1. **Descrizione generale.**

L'agglomerato storico del villaggio comprende gli insediamenti che risalgono storicamente al passato (antecedente il 1926) e gli insediamenti che, seppur estranei alla tipologia prevalente, sono ormai parte integrate nel tessuto dell'impianto urbanistico dell'agglomerato storico e che nel loro insieme definiscono una caratterizzata struttura territoriale che in quanto tale deve essere confermata, valorizzata o armonizzata qualora fosse necessario.

In questa zona è ammessa la residenza. Attività commerciali e produttive non moleste sono ammesse nella misura in cui siano funzionali alla destinazione di zona e non generano impatti diversi dall'abitare.

2. **Principio generale di intervento.**

L'integrazione tra le diverse componenti del nucleo/agglomerato è basata sul principio per cui ogni intervento è autorizzato nel rispetto del contesto urbanistico di riferimento. I contesti urbanistici di riferimento sono descritti nel piano 1:1000.

3. **Gli edifici di valenza storico/urbanistica**

Gli edifici di valenza storico e culturale sono stati individuati negli edifici, prevalentemente costruiti lungo lo storico tracciato stradale che compongono l'impianto urbanistico del villaggio di Faido antecedente il 1926 (come da planimetria allegata alla tavola complementare).

Ampliamenti sono ammessi solo nel caso in cui tali interventi si rilevino oggettivamente necessari per la conservazione, per migliorarne la qualità architettonica o l'utilizzazione funzionale dell'edificio (soddisfazione del fabbisogno dell'unità familiare insediata); detti interventi devono in ogni caso inserirsi armoniosamente nel tessuto edilizio, conformandosi alle tipologie architettoniche originarie sia e per gli ampliamenti, sia per le sopraelevazioni, rapportandosi coerentemente con gli edifici del tessuto tradizionale contigui o nelle immediate vicinanze.

Prescrizioni di tipo architettonico

- le aperture nella loro dimensione, disposizione e struttura devono rispettare quelle degli edifici tradizionali;
- i serramenti devono essere realizzati in legno o metallo nel rispetto dei colori e delle tipologie tradizionali del nucleo, in tal senso la domanda di costruzione deve essere accompagnata dalla presentazione di una campionatura;

- le facciate devono coerentemente corrispondere nei materiali e nella loro lavorazione agli edifici tradizionali esistenti, gli elementi decorativi devono essere conservati;
- gli elementi architettonici quali portali, strutture murarie, affreschi, pavimentazioni tradizionali e i giardini storici devono essere mantenuti nel rispetto della loro tipologia evitando modifiche e nuovi inserimenti di elementi estranei al contesto;
- l'alberature segnate sul piano devono essere salvaguardate o compensate qualora necessiti la loro sostituzione, in ogni caso si deve evitare l'introduzione di piante non autoctone;
- per la posa di pannelli solari e impianti fotovoltaici e antenne di ricetrasmisione come pure per interventi atti a ottimizzare l'efficienza energetica dell'edificio vale quanto stabilito dalle direttive cantonali;
- l'orientamento del colmo e le pendenze delle falde del tetto devono essere mantenute, le falde possono essere adeguate alle pendenze tradizionali dell'agglomerato tradizionale, il materiale di copertura dei tetti deve essere o in piode o tegole brune/rosse/grigie e le gronde devono conformarsi alle tipologie tradizionali: in legno o in pietra a vista.

4 **Edifici dalla valenza tipologica**

Tra gli edifici di valenza storico/urbanistica la tavola complementare agglomerato urbano storico del villaggio individua gli edifici dal particolare valore tipologico per i quali sono ammessi interventi di manutenzione nel rispetto del principio del restauro conservativo e del recupero delle strutture tipologiche originarie.

Gli edifici dalla valenza tipologica sono:

mappali no. 80, 138, 185, 244, 259, 305, 332, 333, 364, 365, 366, 369, 1020, 1028, 358, 467, 468, 358 e 973A.

5. **Aree verdi di interesse paesistico e spazi liberi**

Le aree verdi di interesse paesistico (orti e giardini murati) come pure gli spazi liberi devono essere salvaguardati e valorizzati nel rispetto della loro struttura tipologica originaria.

6. **Le strutture murarie e gli alberi meritevoli di protezione**

Le strutture murarie e gli alberi meritevoli di protezione devono essere conservati.

In particolar modo le strutture murarie possono essere ristrutturati nel rispetto della tipologia costruttiva esistente (dimensioni, materiali ecc).

L'eliminazione degli alberi protetti è vietata fatta eccezione per questioni di stabilità dell'albero dovuto a malattia comprovata. In questo caso è imposta una adeguata sostituzione con una essenza analoga o comunque autoctona.

7. **Edificazione esistente non specificatamente segnalata nella tavola complementare dell'agglomerato storico del villaggio**

La zona individuata come agglomerato storico del villaggio, oltre ad essere costituito dagli edifici di valenza storico/culturale e storico/urbanistica e da tutti quegli elementi puntuali segnalati (cortili, giardini, strutture murarie ecc.) che fanno parte di un determinato modo di costruire e di pensare gli spazi residenziali, è composta anche da un'edificazione di più recente data che non è evidentemente riuscita ad integrarsi, né tipologicamente e nemmeno urbanisticamente, in modo armonico con il tessuto originale.

Nella zona indicata come agglomerato del villaggio, escluso per quegli edifici segnalati come "edificio di valenza storica/urbanistica", "edificio di valenza storica/culturale" e dalle perimetrazioni indicate come "area verde di interesse paesistico", "giardini storici", "piano di quartiere", "aree per nuove costruzioni" e "zona del villaggio di recente edificazione", è prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione e ampliamento.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ampliamento, dovranno permettere l'integrazione di questi edifici all'interno di una interpretazione storica/urbanistica che dovrà

diventare migliorativa per l'intero comparto interessato, miglioramento che verrà valutato rispetto ad un dialogo sensibile dell'intervento con la rete stradale e con il ripristino e la continuità morfologica con gli spazi complementari.

Indice di occupazione massimo: 60%.

8. **Le aree per nuove costruzioni**

A rafforzamento dell'impianto urbanistico dell'agglomerato storico del villaggio sono state individuate alcune aree di nuova edificazione, in queste aree sono ammesse la costruzione di nuovi edifici residenziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto delle valenze urbanistiche e tipologiche delle costruzioni dell'impianto urbanistico precedente al 1926;
- indice di occupazione massimo: 60%, fatta eccezione del mappale n. 138 per il quale è ammessa una Superficie utile lorda massima di mq 200;
- le altezze massime devono conformarsi alle altezze degli edifici adiacenti.

9. **La zona del villaggio di recente edificazione**

La zona del villaggio di recente edificazione comprende gli edifici sorti dopo gli anni '60 a valle dell'agglomerato storico gli isolati sono serviti dalla Via Pian della Croce e Via Gerra. In generale in questi comparti sono ammessi ampliamenti degli edifici nel rispetto delle altezze degli edifici adiacenti.

La sostituzione degli edifici esistenti è ammessa nell'ambito di progetti che rafforzano la funzione urbanistica di Via Pian della Croce e di Via Gerra.

Lungo Via Pian della Croce le costruzioni devono allinearsi lungo la strada e l'altezza massima delle costruzioni è di m. 10.50 misurati dall' spigolo più alto della costruzione partendo dalla quota della strada stessa, riservato che l'altezza massima delle costruzioni misurata da Via Gerra non debba superare m. 15.00.

Indice di occupazione massima:60%.

10. **Le distanze verso fondi confinanti**

Nella misura in cui non è diversamente stabilito dalla tavola complementare 1:1000 in caso di nuove costruzioni o ampliamento valgono le seguenti distanze:

- a confine se la nuova costruzione non ha aperture a prospetto;
- a m 1.50 se la nuova costruzione ha delle aperture a prospetto.

Verso un fondo edificato:

- a m 4.00 verso edifici con aperture;
- a m 3.00 verso edifici senza aperture.

Verso un edificio senza aperture posto a confine:

- è ammessa la contiguità.

In ogni caso, nella misura in cui è ammesso dalle presenti norme, la riedificazione di un edificio può avvenire nell'ingombro planimetrico preesistente.

Deroghe alle distanze prescritte possono essere concesse dal Municipio quando queste si rendono necessarie per questioni urbanistiche.

11. Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 34 La zona di completazione dell'agglomerato storico del villaggio

1. La zona di completazione dell'agglomerato storico del villaggio comprende il comparto di transizione verso il Convento. Le costruzioni come pure le sistemazioni esterne e gli arredi devono garantire l'integrazione architettonica con le valenze tipologiche del nucleo storico e del vicino Convento.

In questa zona è ammessa la residenza. Attività commerciali e produttive non moleste sono ammesse nella misura in cui siano funzionali alla destinazione di zona e non generano impatti diversi dall'abitare.

L'edificazione è vincolata alla presentazione di un progetto preliminare che dovrà essere preavvisato dalla commissione speciale ai sensi dell'art. 52 delle presenti norme

2. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:
 - indice di sfruttamento obbligatorio: 0.4;
 - rispetto delle linee di arretramento stabilite nel piano delle zone;
 - altezze massime delle costruzioni m. 9.00 misurate dal terreno naturale;
 - i posteggi devono essere interrati o seminterrati (è ammessa la vista della facciata con l'entrata);
 - moderati modellamenti del terreno naturale sono ammessi solo se giustificati, in tal caso sono ammessi muri di sostegno in sasso di altezza massima di m 1.20.
3. Percorsi pedonali pubblici
I percorsi pedonali pubblici devono avere una larghezza minima di m 2.00 e devono essere realizzati sulla base del tracciato definito dal piano del traffico.
La realizzazione come pure la gestione di questi percorsi sono regolati nell'ambito di una convenzione tra il Comune e i proprietari privati.
4. Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 35 La zona residenziale intensiva R3

1. La zona residenziale intensiva è destinata alla residenza. Attività commerciali e produttive non moleste sono ammesse nella misura in cui siano funzionali alla destinazione di zona e non generano impatti diversi dall'abitare.
2. Valgono i seguenti parametri edificatori
 - indice di sfruttamento massimo: 0,6;
 - indice di occupazione massimo: 30%;
 - area verde minima: 30% della superficie edificabile;
 - superficie filtrante minima: 50% della superficie edificabile;
 - altezza massima alla gronda: m. 10.50;
 - altezza massima al colmo: m. 12.50;
 - distanza dai confini: m. 4.00.
3. L'edificazione dei mappali 209, 210 e 211 è vincolato alla elaborazione di un piano di quartiere obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 13 NAPR. Oltre a quanto prescritto dall'art. 13 NAPR devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - rispetto delle linee di arretramento fissate dal piano 1:2000;
 - allo scopo di salvaguardare la prospettiva verso il monumento deve essere garantito uno stacco significativo tra il complesso della chiesa/cimitero e l'edificazione;
 - lo spazio destinato allo svago deve essere aperto al pubblico;
 - deve essere garantito un collegamento pedonale aperto al pubblico tra la sottostante strada cantonale e la Via Balcengo.

Nella misura in cui sono date le premesse dell'art. 14 NAPR e le condizioni stabilite dal presente articolo sono concesse le seguenti facilitazioni:

- supplemento all'indice di sfruttamento: 0.1;
 - deroghe alla distanza tra edifici prescritta dall'art. 8 cpv. 2 NAPR.
4. Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 36 La zona residenziale estensiva R2

1. La zona residenziale estensiva è destinata di edifici residenziali mono o bifamigliari. Attività commerciali e produttive non moleste sono ammesse nella misura in cui siano funzionali alla destinazione di zona e non generano impatti diversi dall'abitare.
2. Valgono i seguenti parametri edificatori
 - indice di sfruttamento massimo: 0.5;
 - indice di occupazione massimo: 30%;
 - area verde minima: 30% della superficie edificabile;
 - superficie filtrante: 50% della superficie edificabile;
 - altezza massima alla gronda: m. 8.00;
 - altezza massima al colmo: m. 10.00;
 - distanza dai confini: m. 3.00.
3. L'edificazione dei mappali no. 10, 21 E 1105 è vincolata alla elaborazione di un piano di quartiere obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 13 NAPR. Nella misura in cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 13 NAPR sono concesse le seguenti facilitazioni:
 - supplemento all'indice di sfruttamento: 0.05;
 - deroga alla distanza tra edifici prescritta dall'art. 89 NAPR.
4. Il mappale no. 1105 di proprietà comunale è vincolato alla realizzazione di residenza primaria.
Il Municipio stabilisce attraverso un regolamento le condizioni di assegnazione dei fondi la forma, il prezzo come pure le condizioni dell'esercizio di recupero e prelazione.
5. Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 37 La zona mista ZM

1. Nella zona mista sono ammesse l'abitazione, le attività commerciali e produttive non e poco moleste. Per ogni singolo edificio la quota di SUL residenziale dovrà essere inferiore al 50%, deroghe sono ammesse per gli edifici residenziali esistenti.
2. Valgono le seguenti norme edificatorie:
 - indice di sfruttamento massimo: 0,6;
 - indice di occupazione massimo: 30%;
 - area verde minima: 30% della superficie edificabile;
 - superficie filtrante minima: 50% della superficie edificabile;
 - altezza massima alla gronda: m. 10.50;
 - altezza massima al colmo: m. 12.50;
 - distanza dai confini: m. 4.00.
3. Grado di sensibilità al rumore: III.

Sezione C - Piano del Traffico

Art. 39 Gli elementi del piano del traffico

1. Il piano del traffico definisce tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato.
2. Il piano del traffico riporta i seguenti elementi e condizioni vincolanti:
 - le strade;
 - i percorsi pedonali e piste ciclabili;
 - i posteggi pubblici;
 - i trasporti pubblici;
 - le linee di arretramento e di costruzione;
 - le alberature;
 - sentieri e passi pedonali;
 - le teleferiche e funivie.
3. Il piano del traffico lento definisce, in via indicativa, il reticolo pedonale/ciclabile di collegamento interno e lungo la valle funzionalmente all'impianto urbanistico e alle valenze paesaggistiche del comprensorio.

Art. 40 Le strade

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - autostrade;
 - strada principale;
 - strada di collegamento;
 - strada di raccolta;
 - strada di servizio.
2. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 41 I percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali e ciclabili si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade pedonali;
 - sentieri e passi pedonali;
 - sentiero escursionistico;
 - sentieri escursionistici del Piano cantonale (PCSE);
 - ciclopista;
 - percorso ciclabile d'interesse nazionale.
2. Lungo i percorsi pedonali e i sentieri è ammesso eccezionalmente e con misure di polizia, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove è possibile, anche il transito dei pedoni. Lungo le strade pedonali è ammesso eccezionalmente e con misure di polizia l'accesso veicolare ai residenti.
3. Al fine di garantire un collegamento pedonale tra la zona del convento e la zona dell'Ospedale è previsto un ponte di attraversamento della ferrovia.

4. Il comune ha la facoltà d'espropriare i diritti necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste.

Art. 42 I posteggi pubblici

1. I posteggi pubblici si suddividono secondo la loro caratteristica costruttiva in:
- posteggi all'aperto.
2. Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze approssimative sono le seguenti:

| Posteggio | Località | N. mappale | Posti auto |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| P73 | Casa per anziani | 115 | 73 |
| P29 | Traversa | 86 | 29 |
| P11 | Cimitero | 227 | 11 |
| P54 | Rüten | 310 | 54 |
| P5 | Entrata nord del nucleo | 322 | 5 |
| P8 | Scuola dell'infanzia | 86 | 8 |
| P9 | Oratorio della gioventù | 1136 | 9 |

Art. 43 Le autorimesse e i posteggi

1. Per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali è obbligatorio la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS (unione svizzera dei professionisti della strada).
2. I posteggi necessari sono così stabiliti:
- 1 posto auto per ogni appartamento, per appartamenti la cui superficie utile lorda è superiore ai 100 mq un posto auto supplementare per ogni frazione di 100 mq;
 - per uffici 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;
 - per negozi, commerci e laboratori 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;
 - per attività industriali e artigianali e di servizio, da determinare caso per caso in proporzione al personale impiegato, di regola vale la norma di 1 posto auto ogni due addetti;
 - per ristoranti, caffè, bar, e simili: 1 posto auto ogni 6 posti a sedere;
 - per strutture alberghiere e simili: 1 posto auto per ogni camera.

Per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (unione svizzera dei professionisti della strada).

3. Qualora la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile il Municipio procede all'incasso di un contributo sostitutivo pari ad almeno il 25% del costo di un posteggio compreso il valore del terreno.

Art. 44 Gli accessi

1. Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione:
- le autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.00 dal ciglio stradale, compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa è munita di un congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza o nel caso in cui l'autorimessa sia priva di porta;

- di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%;
- tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno m 3.50 dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%;
- muri di cinta, siepi, scarpate ecc devono permettere una sufficiente visibilità agli utenti delle strade pubbliche;
- di regola non sono autorizzati accessi privati sulle strade cantonali quando l'accesso è possibile attraverso una strada comunale, deroghe possono essere concesse dall'autorità cantonale.

Art. 45 Le alberature

1. Nel piano del traffico sono indicate le alberature che fanno parte dell'arredo stradale.
2. Le alberature sono realizzate dal Comune.
Laddove l'alberatura è prevista su sedime privato, le spese risultanti, compresa la manutenzione, sono a carico del Comune.
Sono conteggiabili gli indici della relativa zona edificabile.
3. Il Municipio stabilisce in via di regolamento la gestione delle alberature.

Art. 46 Le aree per i trasporti pubblici

1. Le aree destinate ai trasporti pubblici sono:
 - l'area ferroviaria;
 - le fermate dei trasporti su gomma;
 - la funivia per Piana Selva.

Sezione D - Piano delle attrezzature e degli edifici di Interesse pubblico

Art. 47 Gli elementi del piano delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico

1. Nel piano delle attrezzature e degli edifici d'interesse pubblico sono delimitate le seguenti aree:
 - attrezzature pubbliche di proprietà o con vincolo a favore del Comune o di altri enti pubblici;
 - edifici pubblici di proprietà o con vincolo a favore del Comune o di altri enti pubblici;
 - attrezzature di interesse pubblico di proprietà o con vincolo a favore di enti privati;
 - edifici d'interesse pubblico di proprietà o con vincolo a favore di enti privati.

Art. 48 Le attrezzature di interesse pubblico

1. Le attrezzature di interesse pubblico sono:

| No. AP | Mappale | Destinazione |
|--------|----------|--|
| 1 | 227 | Cimitero |
| 2 | 444 | Verde pubblico |
| 3 | 701 | Campo sportivo |
| 4 | 701 | Pista del ghiaccio |
| 5 | 767 | Stand di tiro (p. particolareggiato PP2) |
| 6 | 180-1183 | Svago nel verde |
| 7 | 1284 | Funivia Piana-Selva (PP2) |

Art. 49 Gli edifici di interesse pubblico

1. Gli edifici d'interesse pubblico sono:

| No. EP | Mappale | Destinazione |
|--------|------------|--|
| 1 | 422/423 | Amministrazione comunale |
| 2 | 418 | Pretorio |
| 3 | 85 | Scuola materna |
| 4/5 | 701 - 1432 | Scuola elementare e scuola media |
| 6 | 226 | Chiesa parrocchiale di S.Andrea |
| 7 | 443 | Chiesa e convento dei cappuccini e ostello |
| 8 | 216 | Oratorio S:Bernardino da Siena |
| 9 | 483 | Oratorio Madonna delle Rive |
| 10 | 486 - 986 | Ospedale regionale Bellinzona e valli |
| 11 | 701 | Accantonamento militare e PC |
| 12 | 701 | Magazzino comunale |
| 13 | 233 | Casa parrocchiale |
| 14 | 92 - 194 | Ospedale S. Croce edificio privato di interesse pubblico |
| 15 | 1 | Centrale idroelettrica |
| 16 | 743 | Centro polivalente, vecchia segheria |
| 17 | 1453 | Sala della filarmonica |

Art. 50 Il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

1. L'edificazione delle zone destinate ad edifici e attrezzature di interesse pubblico sono vincolate alla elaborazione di un piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire ai sensi dell'art. 53 Lst.

CAPITOLO IV - PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI

Art. 51 Definizione

1. Il piano dei servizi tecnologici riporta a titolo indicativo il tracciato degli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile e per l'evacuazione delle acque luride, gli elettrodotti e gli impianti per l'approvvigionamento in energia.
2. Il piano dei servizi tecnologici non ha carattere vincolante. In tal senso si rimanda al piano di smaltimento delle acque e al piano generale dell'acquedotto.

CAPITOLO V - NORME VARIE E FINALI

Art. 52 La Commissione speciale

1. In relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui agli art. 13, 33 e 34 delle presenti norme viene istituita una commissione speciale con il compito di garantire la necessaria consulenza per l'applicazione delle presenti norme e di necessarie ed eventuali interpretazioni storico/urbanistiche ai singoli progettisti.
Tale commissione, dopo aver ascoltato e valutato le esigenze del proprietario, darà precise e vincolanti indicazioni sui vincoli urbanistici e architettonici in modo che il proprietario possa presentare la domanda di costruzione preliminare, che verrà valutata dalla stessa commissione e trasformata in un rapporto dettagliato a sua volta consegnato all'ufficio tecnico e al Municipio.
Tale rapporto servirà, successivamente, per permettere, all'ufficio tecnico e al Municipio, una valutazione finale e dunque l'approvazione della domanda di costruzione.
La Commissione, composta da 5 membri di cui almeno tre architetti, sarà organizzata sulla base di uno specifico regolamento.

Art. 53 Il Registro degli indici

1. Nel registro degli indici sono in particolare annotati il trasferimento degli indici, i frazionamenti di terreni aventi incidenza sugli indici, gli accordi tra i privati in deroga alle distanze e le autorizzazioni a titolo precario.

Art. 54 L'entrata in vigore

1. Il Piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

INDICE

| | |
|---|--|
| CAPITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE | 1 |
| Art. 1 | L'oggetto e il campo di applicazione |
| Art. 2 | La base legale |
| Art. 3 | Gli obiettivi |
| Art. 4 | Gli effetti |
| Art. 5 | Le componenti |
| | |
| CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 6 | L'autorizzazione edilizia |
| Art. 7 | Le definizioni |
| Art. 8 | Le distanze minime |
| Art. 9 | Le altezze |
| Art. 10 | La modifica del terreno naturale |
| Art. 11 | La manutenzione dei fondi e degli edifici |
| Art. 12 | Le opere di cinta |
| Art. 13 | Il piano di quartiere |
| Art. 14 | La protezione fonica |
| | |
| CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI | 10 |
| Sezione A - Piano del paesaggio | |
| Art. 15 | Gli elementi del piano del paesaggio |
| Art. 16 | La zona agricola |
| Art. 17 | La zona forestale |
| Art. 18 | La zona di protezione generale della natura e del paesaggio |
| Art. 19 | La zona di protezione della natura |
| Art. 20 | Gli elementi naturali protetti |
| Art. 21 | Le zone di protezione del paesaggio |
| Art. 22 | Le aree verdi di interesse paesistico e le strutture murarie degne di protezione |
| Art. 23 | |
| Art. 24 | I beni culturali |
| Art. 24bis | Contributo finanziario alla conservazione |
| Art. 25 | Il perimetro di interesse archeologico e beni archeologici |
| Art. 26 | Il perimetro di rispetto dei beni culturali |
| Art. 27 | La zona di pericolo |
| Art. 28 | Le zone di protezione delle sorgenti |
| Art. 29 | I punti di vista panoramici |
| Art. 30 | Gli edifici fuori zona edificabile |
| Art. 31 | Il territorio senza destinazione specifica |
| | |
| Sezione B - Piano delle zone edificabili | 19 |
| Art. 32 | Gli elementi del piano delle zone edificabili |
| Art. 33 | L'agglomerato storico del villaggio |
| Art. 34 | La zona di completazione dell'agglomerato storico del villaggio |
| Art. 35 | La zona residenziale intensiva R3 |
| Art. 36 | La zona residenziale estensiva R2 |
| Art. 37 | La zona mista ZM |
| Art. 38 | |

| | |
|---|--|
| Sezione C - Piano del Traffico | 24 |
| Art. 39 | Gli elementi del piano del traffico |
| Art. 40 | Le strade |
| Art. 41 | I percorsi pedonali e ciclabili |
| Art. 42 | I posteggi pubblici |
| Art. 43 | Le autorimesse e i posteggi |
| Art. 44 | Gli accessi |
| Art. 45 | Le alberature |
| Art. 46 | Le aree per i trasporti pubblici |
| Sezione D - Piano delle attrezzature e degli edifici di Interesse pubblico | 27 |
| Art. 47 | Gli elementi del piano delle attrezzature e degli edifici di interesse di interesse pubblico |
| Art. 48 | Le attrezzature di interesse pubblico |
| Art. 49 | Gli edifici di interesse pubblico |
| Art. 50 | Il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire |
| CAPITOLO IV - PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI | 29 |
| Art. 51 | Definizione |
| CAPITOLO V - NORME VARIE E FINALI | 30 |
| Art. 52 | La Commissione speciale |
| Art. 53 | Il Registro degli indici |
| Art. 54 | L'entrata in vigore |